

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI

ART. 5 “FUNZIONAMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO”, COMMA 5) “MODALITA’, DURATA E FREQUENZA DEGLI INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO”	
PRECEDENTE FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>La durata e la frequenza degli incontri protetti seguiranno le indicazioni dell’AA.GG (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario). In assenza di tali indicazioni, la durata e la frequenza degli incontri protetti di mantenimento verranno stabiliti dall’ASP Ambito 9, anche sulla base della progettualità condivisa in sede di equipe territoriale integrata.</p> <p>La durata degli incontri protetti può anche discostarsi da quella indicata dalla A.G. quando gli operatori ritengono concluso il lavoro anticipatamente dandone comunicazione motivata alla stessa Autorità Giudiziaria che ha disposto l'avvio di tale intervento.</p> <p>Pur nella infinita variabilità delle situazioni si possono dare alcune indicazioni di massima sulla modalità di fruizione degli incontri protetti di mantenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’incontro non dovrebbe durare più di un’ora, soprattutto per i bambini più piccoli; • In caso di ritardo dell’adulto superiore a mezz’ora, l’incontro si considera comunque annullato (in tal caso il costo deve essere sostenuto dal genitore dato che l’operatore è comunque presente); • Non è opportuno raddoppiare la durata per supplire incontri mancati. 	<p>La durata e la frequenza degli incontri protetti seguiranno le indicazioni dell’AA.GG (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario). In assenza di tali indicazioni, la durata e la frequenza degli incontri protetti di mantenimento verranno stabiliti dall’ASP Ambito 9, anche sulla base della progettualità condivisa in sede di equipe territoriale integrata.</p> <p>La durata degli incontri protetti può anche discostarsi da quella indicata dalla A.G. quando gli operatori ritengono concluso il lavoro anticipatamente dandone comunicazione motivata alla stessa Autorità Giudiziaria che ha disposto l'avvio di tale intervento.</p> <p>Pur nella infinita variabilità delle situazioni si possono dare alcune indicazioni di massima sulla modalità di fruizione degli incontri protetti di mantenimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’incontro non dovrebbe durare più di un’ora, soprattutto per i bambini più piccoli; • In caso di ritardo dell’adulto superiore a quindici minuti, l’incontro si considera comunque annullato (in tal caso il costo deve essere sostenuto dal genitore dato che l’operatore è comunque presente); • Non è opportuno raddoppiare la durata per supplire incontri mancati.

**ART. 5 “FUNZIONAMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO”,
COMMA 8) “TARIFFA DEL SERVIZIO E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO”**

PRECEDENTE FORMULAZIONE

8) Tariffa del servizio e compartecipazione al costo

I costi del servizio degli incontri protetti di mantenimento sono a carico dei genitori o del genitore per il quale è stato previsto.

La tariffa d'uso del servizio degli incontri protetti di mantenimento è di € 20,04 all'ora (comprensivo di Iva).

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'Isce Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dal pagamento della tariffa oraria se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

L'ASP Ambito 9 invierà, al genitore o parente che usufruisce degli incontri protetti di mantenimento, la richiesta formale di pagamento del servizio ogni due mesi. Il pagamento effettivo da parte dell'utenza dovrà avvenire nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta formale di pagamento inviata dall'ASP AMBITO 9.

Qualora il genitore non dovesse pagare, pur avendone le capacità economiche, il servizio verrà interrotto, previo avviso scritto.

Qualora i/il genitore/i-parenti fruitori del servizio risiedano in un Comune diverso da quello di residenza del minore, sarà il Comune di residenza del fruitore che comparteciperà al costo del servizio nella misura restante la differenza della quota a carico del genitore.

A tale proposito il servizio sociale professionale di riferimento è tenuto ad inviare la richiesta di compartecipazione al Comune interessato. Qualora il Comune di residenza non dovesse pagare, il servizio verrà interrotto, salvo che il genitore o chi per lui non si faccia carico anche della quota mancante.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata sulla base della dichiarazione ISEE, secondo la tabella sotto riportata:

ISEE ANNUALE	QUOTA ORARIA
Fino a € 6.000,00	€ 1,50
Da € 6.001,00 - € 7.500,00	€ 3,00
Da € 7.501,00 - € 9.000,00	€ 4,50
Da € 9.001,00 - € 11.000,00	€ 5,50

NUOVA FORMULAZIONE

8) Tariffa del servizio e compartecipazione al costo degli Incontri Protetti di Mantenimento

I costi del servizio degli incontri protetti di mantenimento sono a carico dei genitori o del genitore per il quale è stato previsto.

La tariffa d'uso del servizio degli incontri protetti di mantenimento è di € 20,811 all'ora (comprensivo di Iva) costo del servizio che l'ASP ha in essere con l'ente erogatore del servizio.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'ISEE Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dal pagamento della tariffa oraria se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

L'ASP AMBITO 9 invierà, al genitore o parente che usufruisce degli incontri protetti di mantenimento, la richiesta formale di pagamento del servizio ogni due mesi. Il pagamento effettivo da parte dell'utenza dovrà avvenire nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta formale di pagamento inviata dall'ASP AMBITO 9.

Qualora il genitore non dovesse pagare, pur avendone le capacità economiche, il servizio verrà interrotto, previo avviso scritto.

Qualora i/il genitore/i-parenti fruitori del servizio risiedano in un Comune diverso da quello di residenza del minore e fossero in difficoltà per il pagamento della quota spettante, gli stessi dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza e chiedere la compartecipazione alla spesa. Qualora non dovesse corrispondere l'importo dovuto, il servizio verrà interrotto.

Il servizio prevede la partecipazione al costo da parte del fruitore sulla base della dichiarazione ISEE, l'importo della quota oraria è aggiornata periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9.

Da 11.001,00 - € 14.000,00	€ 7,00
Da 14.001,00 - € 17.000,00	€ 8,00
Da € 17.001,00 - € 20.000,00	€ 9,00
Da € 20.001,00 - € 25.000,00	€ 15,00
Oltre € 25.000,00	Costo intero

Nota: il costo intero del servizio è di € 20,04 (% Iva inclusa)

L'importo della quota oraria è aggiornata periodicamente dal CdA.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente può essere richiesto dall'ASP Ambito 9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'Asp o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.

MODIFICA E NUOVA FORMULAZIONE ART. 29 bis “DISPOSIZIONI SULLA COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA”	
PRECEDENTE FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. In riferimento alla compartecipazione dell’utenza si farà riferimento ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con l’allontanamento del minore non viene meno l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli. - L’art. 147 del Codice civile stabilisce: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”; - Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell’art 261 del codice Civile: “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”. - Anche nel caso di genitori separati o divorziati, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. - Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 16559/2007 e sentenza n. 43288/2009). <p>L’obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all’Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi, attività ricreative ecc. Inoltre i genitori devono continuare a provvedere ad altre spese per il minore legate all’abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodi di rientro (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.</p> <p>Quando l’inserimento in struttura residenziale viene disposto nell’ambito di un progetto d’intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell’utente/Asp Ambito 9 detratta la quota sanitaria posta a carico dell’ASL.</p> <p>Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all’informazione l’ASP Ambito 9 provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.</p> <p>Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l’Isee Minorenni.</p> <p>La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso</p>	<p>Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. In riferimento alla compartecipazione dell’utenza si farà riferimento ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con l’allontanamento del minore non viene meno l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli. - L’art. 147 del Codice civile stabilisce: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”; - Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell’art 261 del codice Civile: “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”. - Anche nel caso di genitori separati o divorziati, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. - Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 16559/2007 e sentenza n. 43288/2009). <p>L’obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all’Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi, attività ricreative ecc. Inoltre i genitori devono continuare a provvedere ad altre spese per il minore legate all’abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodi di rientro (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.</p> <p>Quando l’inserimento in struttura residenziale viene disposto nell’ambito di un progetto d’intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell’utente/Asp Ambito 9 detratta la quota sanitaria posta a carico dell’ASL.</p> <p>Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all’informazione l’ASP AMBITO 9 provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a</p>

di nucleo monoparentale) è esentata dalla compartecipazione al costo del servizio se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

Il contributo, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante l'applicazione matematica dell'equazione cartesiana di una retta. Tale applicazione permette infatti una corrispondenza biunivoca lineare tra tariffa e reddito, ad ogni valore ISEE corrisponde una e una sola contribuzione.

I contributi sono calcolati con la seguente formula:

$Y = \text{contribuzione} = K \text{ costante di proporzionalità pari a } 0,0247 \text{ moltiplicato per } X \text{ valore Isee} - \text{Coefficiente riduttivo pari a } 68,94.$

La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene pertanto determinata sulla base della dichiarazione ISEE e del risultato derivante dalla equazione sopra esposta.

Per un ISEE fino ad € 4.000,00 l'utente non comparteciperà.

A titolo esemplificativo si fanno di seguito alcuni esempi:

ISEE ANNUALE	QUOTA MENSILE
Fino a € 4.000	€ 0,00
€ 5.000	€ 55,00
€ 13.000	€ 252,16
€ 21.000	€ 450,00
€ 40.001,00	€ 919,00

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente può essere richiesto dall'ASP Ambito9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Ove resti inadempito, da parte del privato, l'obbligo

determinare la quota di contribuzione.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'ISEE Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dalla compartecipazione al costo del servizio se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente può essere richiesto dall'ASP AMBITO 9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Ove resti inadempito, da parte del privato, l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'ASP agirà nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'ASP o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.

<p>di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Asp agirà nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.</p> <p>Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.</p> <p>Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'Asp o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.</p>	
--	--